

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2010. Tabelle dei limiti di reddito familiare

L'INPS con circolare n° 2/10, ha fornito le tabelle aggiornate da applicare, a decorrere dal 1° Gennaio 2010, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno al nucleo familiare e quindi solo nei confronti dei lavoratori autonomi, quali:

- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti;
- pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le quote di maggiorazione di pensione.

LIMITI DI REDDITO MENSILI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2010

I limiti di reddito, per la cessazione, riduzione o corresponsione degli assegni familiari, sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato che per l'anno 2009 è stata pari al 1,5%. Inoltre, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti risulta fissato, dal 1° Gennaio 2010, per effetto della perequazione automatica delle pensioni, nell'importo mensile di €. 460,97. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano così fissati per tutto l'anno 2010:

- €. 649,19 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio ed equiparato;
- €. 1.136,08 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

TABELLA 1

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEgni FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2010

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	- euro 8.570,36	-
2 persone	- euro 14.221,56	- euro 17.031,82
3 persone	- euro 18.286,24	- euro 21.896,08
4 persone	- euro 21.838,31	- euro 26.152,66
5 persone	- euro 25.393,40	- euro 30.409,26
6 persone	- euro 28.778,83	- euro 34.464,36
7 o più persone	- euro 32.163,65	- euro 38.518,78

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA 2

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2010

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
1 persona (**)	- euro 9.427,10	-
2 persone	- euro 15.645,64	- euro 18.734,45
3 persone	- euro 20.113,42	- euro 24.084,85
4 persone	- euro 24.023,47	- euro 28.767,99
5 persone	- euro 27.931,14	- euro 33.451,16
6 persone	- euro 31.656,46	- euro 37.910,51
7 o più persone	- euro 35.378,83	- euro 42.369,88

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA 3

TABELLA PER LA CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2010

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
1 persona (**)	- euro 12.852,22	-
2 persone	- euro 21.330,53	- euro 25.545,03
3 persone	- euro 27.425,13	- euro 32.843,51
4 persone	- euro 32.757,48	- euro 39.226,91
5 persone	- euro 38.086,80	- euro 45.612,72
6 persone	- euro 43.165,23	- euro 51.693,49
7 o più persone	- euro 48.244,29	- euro 57.774,86

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorante di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

TABELLA 4

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2010

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)
1 persona (**)	- euro 13.710,17	-
2 persone	- euro 22.752,80	- euro 27.247,65
3 persone	- euro 29.253,53	- euro 35.031,68
4 persone	- euro 34.939,62	- euro 41.843,45
5 persone	- euro 40.625,72	- euro 48.652,80
6 persone	- euro 46.044,09	- euro 55.137,88
7 o più persone	- euro 51.458,86	- euro 61.626,56

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.